

la propria omosessualità; i due, infatti, dormivano assieme e alle volte facevano anche la doccia; proprio tali occasioni di promiscuità avevano permesso al richiedente di riconoscere fino in fondo il proprio orientamento sessuale (“mi toccava e il mio corpo reagiva e così un giorno mi ha detto che io gli piacevo e aveva capito che anche io ero come lui”); lo zio del richiedente non sospettava nulla, anzi si rallegrava in quanto credeva che la sintonia tra i due uomini fosse il portato di una bella amicizia; un giorno il richiedente veniva informato dallo zio che di lì a poco, il 7 maggio 2016, nella città natia di Igbanke sarebbe stata finalmente celebrata la cerimonia per la morte del di lui padre (il padre dell'_____ era morto nel 2009, ma all'epoca non c'erano stati i soldi per effettuare una degna cerimonia); l'_____ decideva di condurre _____ con sé (“il 3 maggio era il mio compleanno, il sei il compleanno di _____ e abbiamo deciso di festeggiare insieme il sei maggio e il sette maggio andare per festeggiare il funerale di mio padre. Il 5 maggio sono andato al villaggio ad aiutare mia madre per il funerale e siccome a casa c'era tanta gente ho preso una stanza per _____”) e lo alloggiava in una locanda di Igbanke; i due giovani, dopo aver festeggiato le rispettive ricorrenze nella locanda, si portavano nella stanza da letto e lì consumavano un rapporto sessuale; essendo ubriachi, però, i due giovani non si rendevano conto del rumore che facevano, così che venivano raggiunti da alcuni vigilanti, chiamati dal proprietario, i quali abbattevano la porta, insultavano i due e li trascinarono dal capo villaggio che li condannava a morte e li costringeva a sottoporsi a un rito sciamanico, dove venivano feriti con delle lame; avrebbero dovuto essere condotti dalla polizia per suggellare la scoperta/denuncia dell'atto empio ed essere infine essere ricondotti al villaggio per essere uccisi; tuttavia, durante il tragitto nel bosco il solo richiedente, grazie all'intercessione della sorella presso uno dei vigilanti, veniva fatto scappare; con l'aiuto di alcune persone egli cercava prima riparo presso lo zio ad Agbor, che però lo scacciava. Quindi, trovato il denaro per lasciare il Paese, fuggiva e, una volta



giunto in Europa, presentava domanda di protezione internazionale in Austria e poi in Italia.

La Commissione ha deciso per il rigetto della domanda con provvedimento del 28/06/2018, notificato l'11/07/2018.

La decisione sfavorevole è stata adottata sul riflesso della non credibilità del richiedente, in merito alla storia personale e comunque sull'assenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsivoglia misura di protezione.

Con tempestivo ricorso del 22/07/2018 ha impugnato davanti a questa Sezione specializzata il provvedimento della Commissione Territoriale, per sentirsi riconoscere, in via gradata, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso per motivi umanitari; ha riproposto la vicenda narrata in sede di audizione, sottoponendo a una puntuale critica i rilievi esposti nel provvedimento di rigetto.

Il Ministero dell'Interno si è costituito insistendo per il rigetto del ricorso.

Il P.M., notiziato ai sensi del comma 6 dell'art. 35-bis, D.Lgs. 25/2008, ha fatto pervenire conclusioni nel senso del rigetto della domanda.

Il ricorrente è stato sentito all'udienza del 27/05/2019.

Orbene, risulta essenziale rammentare che, secondo i criteri generali di valutazione della domanda di protezione internazionale ex art. 3 d.lgs. 251/2007, quando, come generalmente avviene nelle controversie di questo tipo, il richiedente non offra - in tutto o in parte - prove a sostegno dei fatti posti a fondamento della domanda, nondimeno tali fatti possono (si) ritenersi provati (ma) a condizione che il richiedente risulti credibile alla luce di una valutazione complessiva dei parametri legali relativi alla presentazione tempestiva della domanda, all'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, alla deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi, all'attendibilità c.d. estrinseca delle dichiarazioni, intesa come non contraddittorietà rispetto alla situazione del Paese, nonché all'attendibilità



intrinseca delle medesime, sotto il profilo della loro logicità, linearità e grado di specificità.

Alla stregua di tali criteri la domanda di asilo dell' _____ deve allora essere accolta in quanto il racconto è credibile.

Anzitutto la storia risulta ragionevolmente dettagliata e coerente, constatazione, questa non frequente nella casistica delle richieste di asilo vagliate da questa sezione specializzata, che rende dunque atto della serietà dello sforzo di collaborazione esplicito dal richiedente

E ciò vale sia con riguardo alla descrizione dei passaggi esistenziali e di esperienza che hanno condotto il richiedente ad acquisire una piena consapevolezza del proprio orientamento sessuale e a cercare di viverlo di conseguenza sia con riguardo alla parte saliente ai fini del decidere, cioè la storia di persecuzione, scandita dalle fasi drammatiche della cattura dell' _____ e del suo compagno da parte dei vigilantes (si sappia che in Nigeria sono molto attivi gruppi locali di "vigilantes", persone che somministrano una giustizia sommaria anche tramite esecuzioni pubbliche, surrogandosi in modo non ufficiale alla polizia), del giudizio svolto davanti al capo villaggio il quale decretava la condanna a morte dei due giovani, dello sfregio ad essi inferto con un coltello incandescente nel corso del successivo rituale di fronte alle autorità religiose tradizionali del villaggio, e per il solo _____, più fortunato del suo compagno, della fuga, infine anche dal Paese.

Si tratta di un compendio, intimamente coeso, ma anche compatibile con le offerte documentali effettuate dall' _____ ..

Il richiedente ha riferito di essere stato fatto fuggire (grazie all'opera di convincimento della propria sorella) durante il tragitto nella boscaglia percorso per andare alla stazione di polizia; ora, il giornale The Nigerian Observer del 13/05/2016 (sulla cui autenticità non vi è motivo di dubitare, viepiù considerato che, come è stato riconosciuto dallo stesso Ministero nella sua comparsa di



costituzione, non vi sono informazioni su casi recenti di corruzione - c.d. "brown envelope" - che abbiano coinvolto i giornalisti del predetto foglio), esordisce si presentando la vicenda come quella di un fallito tentativo di arresto da parte dei vigilanti, ma subito dopo indica e chiarisce (con un certo compiacimento) che il gruppo di vigilanti era comunque già riuscito a dare ai due partners sessuali, responsabili dell'atto esecrabile ("the abominable act") e scoperti grazie a una "soffiata" ("acting on a tip-off"), la bastonatura della loro vita ("the beating of their lives"), e che mentre li stavano portando alla stazione di polizia, sfortunatamente ("unfortunately") . . . (ritratto in una foto dell'articolo) era riuscito a sfuggire, a differenza di . . . che era stato ucciso dagli stessi vigilanti a colpi di pistola.

Il richiedente ha anche narrato di essere stato torturato dagli sciamani del villaggio con un coltello incandescente e ha prodotto tre fotografie che ritraggono il suo addome, sfigurato. Il Ministero dell'interno, nella comparsa di costituzione, ha voluto ravvisare in tale produzione documentale una contraddizione con le dichiarazioni dell' . . . in quanto - ha sostenuto - si tratterebbe di segni in apparenza "di natura rituale, probabilmente riconducibili a marchi tribali ricevuti in gioventù", che - ha congetturato ancora - "richiedono molto tempo e perizia per essere effettuati ma nell'immediatezza delle incisioni richiederebbero senza dubbio delle medicazioni", non descritte dal richiedente in relazione alle dinamiche della sua fuga.

Si tratta di rilievi inconsistenti: non si è affatto in presenza di scarificazioni geometriche, decorative, volte a sottolineare o attestare una condizione sociale, religiosa o culturale; quelle presenti sull'addome dell' . . . non sono cicatrici ornamentali ma sfregi, confusi, provocati da una lama incandescente, che ha operato in modo brutale, ispirato a - più che verosimili - finalità offensive, di irrisione della vittima, considerato che, secondo la tradizione culturale africana nell'uomo nigeriano i distretti del corpo normalmente interessati dalle cicatrici



ornamentali (queste sì di dolorosa e lunga rimarginazione) sono testa, spalle e petto, non certo l'addome, che invece (non sembra un caso) è decorato nelle donne, ad esaltare o propiziare la fecondità femminile.

Ve n'è abbastanza per concludere che, a mente del paradigma di cui all'art. 3 d.lgs. 251/2/2007, il richiedente possa essere ritenuto "in generale, attendibile" (recte: credibile) sugli aspetti salienti della vicenda di persecuzione narrata, vicenda *de plano* riconducibile ai presupposti dello status di rifugiato, non essendovi dubbio che gli atti di violenza fisica, insomma l'offesa, di cui è rimasto vittima il richiedente siano "sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui Diritti dell'Uomo" (art. 7, d.lgs. 251/2007) e che detti atti di persecuzione siano stati commessi contro a motivo della sua omosessualità, ossia in dipendenza dall'appartenenza del richiedente a un gruppo che condivide una certa identità ed orientamento sessuale (art. 8), tutto ciò essendosi verificato in un contesto in cui l'offesa è provenuta (e può continuare a provenire) sì da attori non statali, ma in concomitanza con il perdurante atteggiamento dello Stato di cittadinanza, manifestamente restio a fornire protezione contro tale offesa (v. CNA Edo_State_Lagos_State_Omosessuali; in atti, sub. doc. 12, fasc. ricorrente; v. ancora Country Guidance Nigeria IT 2019, pagg. 66,67).

In conclusione, il Collegio riconosce a lo status di rifugiato.

Nulla sulle spese, atteso che il ricorrente vittorioso è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è lo Stato medesimo.

P.Q.M.



- 1) riconosce a [redacted] status di rifugiato;
- 2) nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso a Trieste, nella Camera di Consiglio del 22.07.2020

Il Giudice est.

dott. Francesco Saverio Moscato

Il Presidente

dott.ssa Anna Lucia Fanelli

